

**STATUTO**  
**Associazione di Volontariato**  
**“Riscatti O.N.L.U.S.”**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione, durata, sede**

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata “Riscatti O.n.l.u.s.”, di seguito denominata “Associazione”.
2. L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.
3. L'associazione ha sede in Milano e può costituire sedi secondarie.
4. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, informando tempestivamente tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2**

**Finalità e Attività**

1. L'Associazione, non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà.
2. In particolare, l'Associazione intende:
  - favorire l'integrazione e l'inclusione sociale di coloro che sono maggiormente colpiti dalle ingiustizie e dagli squilibri del modello di sviluppo dominante;
  - promuovere la solidarietà a favore delle persone in stato di bisogno;
  - sensibilizzare i cittadini e la pubblica amministrazione sui problemi sociali in particolare di chi vive una condizione di emarginazione e fragilità;
  - Promuovere una sinergia tra gli enti non profit al fine di creare una rete di solidarietà;
  - Valorizzare ogni iniziativa privata e pubblica volta a migliorare lo stato sociale delle persone.
3. Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione si propone di :
  - creare attraverso l'arte, la cultura e lo sport occasioni di “riscatto” che favoriscano percorsi di formazione e di reinserimento nel mondo del lavoro delle persone “escluse”;
  - organizzare iniziative di solidarietà per favorire un aiuto concreto e un sostegno materiale alle persone in difficoltà;
  - erogare premi e borse di studio alle persone meritevoli in stato di bisogno;
  - realizzare ogni altra iniziativa anche in partnership con le istituzioni e/o con altre organizzazioni non profit volta al perseguimento delle finalità sociali.
4. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
5. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
6. L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

**Articolo 3**

## **Criteria di ammissione degli aderenti all'associazione**

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
3. Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4. Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
5. Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
6. Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
8. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
9. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
10. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

## **Articolo 4 Perdita della qualifica di Associato**

1. La qualifica di aderente si perde per recesso, esclusione o per decesso.
2. L'aderente può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'aderente, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
4. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'aderente, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

## **Articolo 5 Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione mediante il versamento di una quota associativa annuale. Tale contributo è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo, non ha carattere patrimoniale è annuale, non

è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
3. Gli aderenti hanno il diritto:
  - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
  - all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
  - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
  - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4. Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
  - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  - versare il contributo associativo annuale (quota associativa) stabilito dall'Assemblea;
  - svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
  - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Articolo 6**

### **Organi sociali dell'Associazione**

1. Organi dell'Associazione sono:
  - L'Assemblea degli aderenti;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
  - Il Collegio dei Revisori legali o il Revisore Legale;
  - Il Collegio dei Garanti.
3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
4. Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

## **Articolo 7**

### **Assemblea degli aderenti**

1. L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.  
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una

- volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.
  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
    - l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
    - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
    - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
    - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
    - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale (se previsto);
    - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
    - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
    - approvare il regolamento interno all'uso predisposto dal Consiglio Direttivo;
    - fissare l'ammontare del contributo associativo.
  4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
  5. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
  6. L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione . L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
  7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
  8. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  9. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
  10. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del segretario della seduta nominato di volta in volta dall'Assemblea o dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo . Il verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

## **Articolo 8**

### **Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 Consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente .
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno sette giorni prima della riunione, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno fino a tre giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consigliere assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive decade automaticamente.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
  - predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
  - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
  - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  - deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
  - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  - predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - Compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
11. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.
12. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
13. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

## **Articolo 9 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.
2. Il Presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Articolo 10** **Collegio dei Revisori Legale** **o Revisore Legale**

1. L'Assemblea può eleggere un Revisore Legale o un Collegio dei Revisori Legali costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori Legali rimangono in carica per tre anni. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio elegge a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente.
3. Il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori Legali, se nominati, avrà/nno il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
4. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.
5. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.
6. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11** **Collegio dei Garanti**

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio:
  - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  - giudica secondo equità e senza formalità di procedure – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

## **Articolo 13**

### **Patrimonio ed Entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  - donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  - contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
  - contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
  - contributi di privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
  
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14**

### **Esercizio sociale e Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se nominato, almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

## **Articolo 15**

### **Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

3. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.
4. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore , secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Articolo 16**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.